

22 maggio 2020
32/FPS

**“Decreto Rilancio” –
D.L. n. 34 del 19 mag-
gio 2020 – Publicca-
zione in Gazzetta Uffi-
ciale**

SINTESI

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo, ecc.) e l'esenzione dell'IVA per le stesse cessioni effettuate fino a dicembre 2020,
- la sterilizzazione definitiva delle clausole di salvaguardia e dei conseguenti aumenti automatici dell'IVA e delle accise,
- la sanatoria dalle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per i soggetti che non hanno ancora installato i nuovi registratori telematici (RT),
- il rinvio al 1° gennaio 2021 della c.d. lotteria degli scontrini
- il rinvio al 2021 del servizio sperimentale di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
- Il rinvio al 2021 della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del “Decreto Rilancio” sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62 e 63.

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Si applica l'aliquota IVA del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, ecc), inserite nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972.

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le suddette cessioni di beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art 130)

Come noto le c.d. “clausole di salvaguardia” prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

In particolare nella legislazione vigente risultano incorporate le seguenti clausole di salvaguardia:

- un aumento della aliquota IVA ridotta all'11,5% nel 2019 e al 13% a decorrere dal 2020;
- un aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% a decorrere dal 2021.

Con il provvedimento in esame sono state eliminate definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che negli anni 2019 e 2020 erano state più volte "sterilizzate", in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

Viene inoltre soppressa definitivamente la disposizione che demandava all'Agenzia delle dogane l'aumento dal 1° gennaio 2019 delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, al fine di reperire maggiori entrate a partire dall'anno 2021.

Proroghe al 1° gennaio 2021 in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Viene prorogata al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio 2020), la "moratoria" sull'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un nuovo registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Resta fermo l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

Slitta inoltre dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera Sanitaria, riguardante i soli soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2, c. 6-quater del D.L.vo n. 127/2015).

Le disposizioni sopra viste si sono rese necessarie in considerazione dell'impossibilità di rispettare il termine, precedentemente previsto, del 1° luglio 2020 per l'attivazione e la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici (RT) in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 141)

E' prorogato al 1° gennaio 2020 il termine di avvio della c.d. lotteria degli scontrini che doveva partire il 1° luglio 2020 (vedi ns. circ. n. 1/2020).

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (art. 142)

È rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021 l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA da parte dell'Agenzia delle entrate.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art 143)

Viene prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.